



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA D.A.L. N. 186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, questo giorno **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **09,30** nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:


1	BERSANI	GIUSEPPE
2	FREPPOLI	GIUSEPPE
3	DOVANI	GIUSEPPE
4	MATERA	EMANUELA
5	BOSELLI	UMBERTO
6	PEZZA	VALENTINA
7	ANTONIOLI	MICHELE
8	ELEUTERI	FILIPPO
9	IRTI	IVAN
10	FREGHIERI	CRISTIAN
11	NEGRI	GIANLUCA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	FANTINI	DEBORA	Assente giustificata
2	RIGOLLI	MARCO	Assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale **Dr. Massimo Ampollini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **GIUSEPPE BERSANI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.



Il **Sindaco** introduce l'argomento posto al punto 2) dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore al ramo, Giuseppe Freppoli.

Freppoli: informa che il consiglio comunale è chiamato ad approvare il recepimento della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna in tema di "Disciplina del contributo di costruzione"; i Comuni sono infatti tenuti a recepire la nuova disciplina entro 90 giorni dalla sua pubblicazione su BERERT, trascorsi i quali la predetta disciplina opera direttamente; prosegue evidenziando che la nuova disciplina fornisce ai Comuni uno spazio di flessibilità nell'applicazione del contributo di costruzione e che questa amministrazione comunale ha deciso di "sgravare", di "abbattere" gli oneri di costruzione sulla ristrutturazione degli immobili del centro storico ad uso commerciale; evidenzia che si tratta di una scelta politica mirata ad incentivare il turismo ed il commercio del centro storico del borgo arquatense; per quanto invece concerne i "tecnicismi" della normativa ritiene utile passare la parola al Geom. Rocchetta, tecnico comunale presente in aula;

Rocchetta: evidenzia che si parla di una normativa complessa "per addetti ai lavori", che ha rivisitato, da ultimo, la più conosciuta "legge Bucalossi" sugli oneri di costruzione, oneri che, nel tempo, hanno costituito una grande risorsa per le casse dei Comuni, ora in forte diminuzione a seguito della crisi degli ultimi anni; ricorda che con apposito atto, circa venti anni fa, il Comune provvedeva a stabilire un costo di costruzione da adeguare ogni anno all'indice Istat; asserisce che la nuova legge regionale, in coerenza alla legge 24/2017, premia gli interventi nel territorio urbanizzato, in pratica le ristrutturazioni; prosegue fornendo ai consiglieri maggiori dettagli tecnici sull'argomento;

Negri: esprime perplessità e disaccordo sulla scelta dell'Amministrazione Comunale in merito allo sgravio degli oneri sulle ristrutturazioni degli immobili del centro storico a destinazione commerciale; evidenzia che i negozi in centro storico ci sono già e che buona parte degli stessi sono visibilmente vuoti ed alcuni anche maltenuti; lo sgravio degli oneri potrebbe, a suo giudizio, incentivare la ristrutturazione di locali, di immobili a destinazione commerciale con il rischio di rimanere anch'essi inutilizzati;


Sindaco: esprime contrarietà al discorso del consigliere Negri, anzi, auspica che le ristrutturazioni degli immobili del centro storico possano aumentare nel tempo; tanto anche ai fini del "decoro urbano", tematica posta all'ordine del giorno di questo stesso consiglio;

Dovani: concorda sul fatto che in centro storico ci siano locali vuoti, ma evidenzia, nel contempo, la necessità di procedere con interventi mirati al miglioramento dell'aspetto delle vie del borgo;

Sindaco: ricorda che il recupero degli immobili è sempre una azione positiva e che l'amministrazione comunale offre, in tal caso, la possibilità di migliorare il decoro del centro storico;

Irti: ritiene sia comunque necessario migliorare la situazione attuale ed in particolare non aggiungere a quelli già esistenti, locali vuoti e maltenuti; sottolinea che lo sgravio degli oneri ci potrebbe anche stare, a fronte comunque di una costante manutenzione da parte dei proprietari degli immobili; sostiene che ordine e pulizia siano i primi passi da compiere per promuovere Castell'Arquato;

Nessun altro chiede di intervenire sicché:




IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 «*Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*» (in seguito denominata "DAL n. 186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "*Semplificazione della disciplina edilizia*");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n. 186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale, e che in particolare, la DAL n. 186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

1. eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
2. eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
3. eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
4. riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
5. riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n. 186/2018;
6. eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
7. eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
8. eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
9. eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
10. eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
11. eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR n. 1108/1999;
12. costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
13. quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;




14. modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
15. modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR n. 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n. 186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 624, del 29.04.2019, recante "*Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio Comunale di recepimento della DAL n. 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione*";

RITENUTO pertanto, di procedere al recepimento della DAL n. 186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- 1) in merito al punto 1.2.3. della DAL n. 186/2018 (relativo all'eventuale scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - confermare le determinazioni della DAL n. 186/2018, che ha attribuito al Comune di Castell'Arquato la IV Classe;
- 2) in merito al punto 1.2.11. (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n. 186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n. 186/2018;
- 3) in merito al punto 1.3.1. (relativo alla possibilità di ridurre il parametro "*Area dell'insediamento all'aperto*" (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
 - non apportare riduzioni della AI;
- 4) in merito ai punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12. (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione relativo ad U1 ed U2, contributi D ed S e QCC, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
 - applicare la completa esenzione dal contributo di costruzione per tutte le sue componenti (U1, U2, QCC, D ed S) per gli interventi relativi alle attività commerciali, turistico/ricettivo e artigianato di servizio (casa, persona) all'interno del Centro Storico come da delimitazione della tavola "*RUE 5 – Centri Storici, Categorie di Intervento*" del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- 5) in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% i valori di U1 e U2 per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- 6) in merito al punto 1.4.3. (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;



- 7) in merito al punto 1.4.4. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di edilizia residenziale sociale, di cui al D.I. 22.04.2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq di SU) si ritiene di confermare i valori stabiliti dalla DAL 186/2018;
- 8) in merito al punto 1.4.5. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge Regionale 16 luglio 2015, n. 11 "*Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sintí*"), si ritiene di confermare i valori stabiliti dalla DAL 186/2018;
- 9) in merito al punto 1.4.6. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate), si ritiene di:
- non applicare alcuna riduzione;
- 10) in merito al punto 1.4.7. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
- non applicare alcuna riduzione;
- 11) in merito al punto 1.4.8. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle ulteriori misure di qualità edilizia definite dal PUG, ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:	% riduzione U1	% riduzione U2
Eliminazione barriere architettoniche: piena accessibilità	15	15
Nuovi fabbricati in classe energetica \geq A3	15	15
Recupero fabbricati esistenti in classe energetica \geq A1	15	15

- 12) in merito al punto 1.6.3. (relativo alla possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenti delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL n. 186/2018;
- 13) in merito al punto 3.7. (relativo alla possibilità di variazione di valori unitari di Td e Ts fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n. 186/2018), si ritiene di:
- non apportare variazioni rispetto alla DAL n. 186/2018;
- 14) in relazione alla possibilità di introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
- non introdurre ulteriori coefficienti;
- 15) in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di:
- non apportare variazioni relative alle Frazioni;



- 16) in merito al punto 4.2. (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale), si ritiene di:
- non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- 17) in merito al punto 5.1.5. relativo all'indicazione del costo medio della camera in strutture alberghiere:
- si definisce il seguente costo medio della camera: € 80,00. calcolato mediante indagine diretta analizzando le proposte di soggiorno presenti su siti specifici per il settore ricettivo;
- 18) in merito al punto 5.2.1. (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n. 186/2018, nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di: non applicare alcuna riduzione;
- 19) In merito al punto 5.5.2. (relativo alla possibilità di stabilire la quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
- fissare le seguenti percentuali:

Attività	%
Turistico-ricettiva	7,50
Direzionale e fornitrice di servizi, di carattere non artigianale	7,50
Commercio al dettaglio	7,50
Commercio all'ingrosso e servizi integrati all'impresa	7,50

- 20) in merito al punto 6.1.6. (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
- confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- 21) In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione), si ritiene di:
- ammettere la corresponsione di una quota pari al 40% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera;
 - di stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: garanzia del pagamento delle rate dell'intero contributo di costruzione alle scadenze stabilite, mediante costituzione di una cauzione pari al 100% del contributo determinato e non pagato all'atto del ritiro del permesso di costruire, corrispondente al complessivo importo delle rate, aumentato del 20% per le eventuali spese di attivazione della procedura di riscossione: prima, e seconda, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, da allegare, quale parte sostanziale ed integrante, al titolo edilizio;
 - di stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:



Rat a	Quota riferita agli oneri U1 e U2	Quota riferita al costo di costruzion e	Quota riferita ai contributi D+S	Quota riferita al contributo straordinario	Scadenza
1	35	35	35	35	Entro 12 mesi dalla data di inizio dei lavori
2	5	5	5	5	Alla data di fine dei lavori o di 3 anni dal rilascio del PdC

per le ragioni di seguito indicate: coerenza con le indicazioni regionali;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, nell'ambito di recepimento della DAL 186/2018, di allegare contestualmente la "Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali", Allegato 3 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.12.1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto: "Adeguamento alla nuova normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione – determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione (Delibera C.R. N. 1108 del 29.03.1999) e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente (PSC 4 (a,b,c,d,e,f,g);


RICHIAMATI

i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della L. 213/2012, del Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente, per quanto attiene la regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;



CON VOTI resi in forma palese ai sensi di legge, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	11
Favorevoli	08
Contrari	03 (Irti – Fregghieri – Negri)

DELIBERA

- 1) di recepire, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato negli allegati 1 e 2 alla presente delibera del quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 1: *"Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione"*;
 - Allegato 2: *"Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento"*;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.12.1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto: "Adeguamento alla nuova normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione – determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione (Delibera C.R. N. 1108 del 29.03.1999) e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, allegato alla presente delibera del quale costituisce parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 3: *"Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per Dotazioni Territoriali"*;
- 4) Di assumere ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente (PSC 4 (a,b,c,d,e,f,g));
- 5) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- 6) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 7) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.



Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, al fine di consentire l'invio del provvedimento nei tempi stabiliti dalla DAL 186/2018 per la sua dichiarazione di efficacia mediante pubblicazione sul BURERT entro il 30/09/2019;

CON VOTI resi in forma palese ai sensi di legge, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	11
Favorevoli	08
Contrari	03 (Irti – Fregghieri – Negri)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n.267/2000 e s.m.



OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA D.A.L. N. 186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:

"FAVOREVOLE"

Castell'Arquato, 17 09 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE
F.To - Geom. Andrea Vioni -


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:

"FAVOREVOLE"

Castell'Arquato, 17 09 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.To - dr. Massimo Ampollini -



**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 31 del 21.09.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it - Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
23.09.2019

Addi 23.09.2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 23.09.2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

La presente copia di deliberazione, composta da n. 11 (undici) fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Castell'Arquato, 23.09.2019



Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni

Marzia Antonioni